SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2011.

Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza. *(11A12045)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. *(11A12044)* . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 26 aprile 2011.

Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica. (Decreto n. 166). *(11A12148)*. . . . . *Pag.* 6

Ministero della salute

DECRETO 11 aprile 2011.

Assegnazione di ulteriori 85,201 milioni alle regioni ospitanti ex policlinici a gestione diretta. *(11A12150)*. . . . . *Pag.* 7

DECRETO 21 aprile 2011.

Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 5, 5-quinquies.1 e 5-quinquies.2 del decreto legislativo n. 507 del 1992 e dall'articolo 15, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 46 del 1997, relativamente alle comunicazioni che gli organismi notificati sono tenuti a trasmettere al Ministero della salute. *(11A12149)*. . . . . *Pag.* 9

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 5 agosto 2011.

Sostituzione di un componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Piacenza. *(11A12146)*. . . *Pag.* 14

DECRETO 5 settembre 2011.

Ricostituzione delle speciali commissioni presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno. *(11A12145)* . . . . *Pag.* 14

DECRETO 5 settembre 2011.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Salerno. *(11A12345)*. . . . . *Pag.* 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1° settembre 2011.

Nomina del commissario straordinario della ATR RO in amministrazione straordinaria. *(11A12143)* . . . . *Pag.* 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università Ca' Foscari di Venezia

DECRETO RETTORALE 8 settembre 2011.

Emanazione del nuovo Statuto di Ateneo. *(11A12141)*. . . . . *Pag.* 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Comunicazione del 17 agosto 2011 - Comunicazioni consuntive ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 *(11A12147)*. *Pag.* 31

Ministero dello sviluppo economico

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo V.S.G. S.n.c. - Verifiche e Servizi Generali, in Laterza. *(11A12042)*. . . . . *Pag.* 32

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo Volta Ispezioni S.r.l., in Messina. *(11A12043)* . . . . *Pag.* 32

Nomina del comitato di sorveglianza per M.I.T. Fiduciaria S.r.l. in l.c.a., in Milano. *(11A12144)*. . . . *Pag.* 32

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avviso relativo alla conferma del Prefetto Michele Penta a Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse. *(11A12142)*. . . . . . . *Pag.* 32
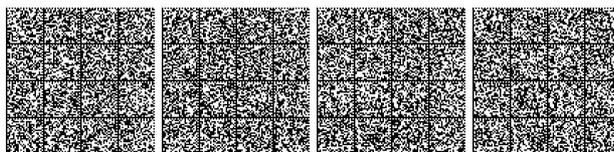
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2011.

Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione, in misura non inferiore al 10 per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dello sviluppo economico con nota n. 8868 del 4 aprile 2011, e relazione tecnica allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-*bis* della legge n. 25 del 2010, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del predetto decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi:

a) riduzioni delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, lettera *a)* della citata legge n. 25 del 2010, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'amministrazione;

b) riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, emanato ai sensi dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche del personale delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero stesso;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il cui art. 7, comma 20 e la tabella 2 a cui fa riferimento, stabilisce, tra l'altro, che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) sia soppresso e che il personale a tempo indeterminato, in servizio presso lo stesso istituto, sia trasferito al Ministero dello sviluppo economico sulla base di una apposita tabella di corrispondenza, approvata con decreto interministeriale;

Visto il decreto interministeriale 11 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2011, registro n. 1, foglio n. 217, con il quale, in attuazione delle disposizioni recate dal sopra citato art. 7, comma 20, della legge n. 122 del 2010, sono stati individuati, ed equiparati al personale appartenente al comparto Ministeri, i contingenti di personale in servizio a tempo indeterminato presso il soppresso Istituto per la promozione industriale che transitano nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, nella seguente composizione: n. 19 unità appartenenti alla qualifica dirigenziale di seconda fascia, n. 123 unità dell'area III e n. 106 unità dell'area II;

Ritenuto che le 19 unità dell'Istituto per la promozione industriale, appartenenti alla qualifica dirigenziale di seconda fascia, si sommano alle 187 unità, risultanti dalla riduzione operata dal predetto Ministero, così come per le unità di personale non dirigenziale nei termini numerici sopra indicati;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni recate dall'art. 2, comma 8-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge n. 25 del 26 febbraio 2010, ferma restando la necessità, da parte dell'amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto richiesto dal Ministro dello sviluppo economico con la sopra citata nota;
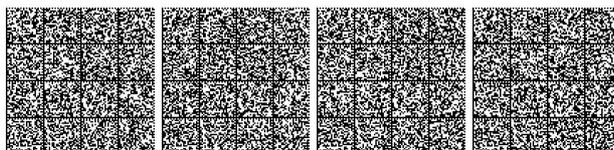
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, così come formulata dal Ministero dello sviluppo economico, sono state consultate le organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. ACG/75/SVIL/6656 del 17 maggio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, stabilito in complessive n. 29 unità dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, in attuazione dell'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dell'art. 7, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico sono definite nel numero complessivo di 206 e le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'amministrazione, nella misura corrispondente alle 206 strutture e/o posti di funzione stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, nonché nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 maggio 2011

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 30.

TABELLA *A*

Ministero dello sviluppo economico
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali ed aree		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1ª fascia		29
Dirigente 2ª fascia		206
	Totale	235
Area Terza	Totale	1.882
Area Seconda	Totale	1.616
Area Prima	Totale	91
	Totale qualifiche dirigenziali	235
	Totale aree funzionali	3.589
	Totale complessivo	3.824

11A12045

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riguardante l'istituzione di una Agenzia fiscale alla quale è demandata la gestione delle funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e conseguente trasferimento dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze;

Visto l'art. 41, comma 16-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 che consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di conferire, nei limiti ivi indicati, incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, nonché della possibilità di avvalersi di personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio presso i soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economia e nelle Ragionerie provinciali dello Stato e nelle Direzioni provinciali dei servizi vari;

Visto l'art. 4-*septies*, comma 5 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come sostituito dall'art. 21, comma 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, disposizioni riguardanti l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalità e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, prevedendo che le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di quello delle Agenzie fiscali possono essere rideterminate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 1-*ter* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 che, al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, dispone la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e che il personale in servizio presso le predette Direzioni è, a domanda, trasferito prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potenziandola nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale ai sensi dell'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, il cui art. 1, comma 76 dispone che in sede di attuazione del vigente art. 4-*septies*, comma 5 della citata legge n. 129 del 2008 la rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è effettuata, fermo restando il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2006, con il quale sono state, da ultimo, determinate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree funzionali, distinte per posizioni economiche, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definite in n. 5 dirigenti di 1° fascia, n. 40 dirigenti di 2° fascia, n. 41 dell'area funzionale C - posizione economica C3, n. 121 area funzionale C - p.e. C2, n. 151 area funzionale C - p.e. C1, n. 446 area funzionale B - p.e. B3, n. 230 area funzionale B - p.e. B2, n. 243 area funzionale B - p.e. B1 e n. 65 area funzionale A - p.e. A1, per un totale complessivo di 1.342 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2010, con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale, con esclusione di quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del ruolo sezione speciale ex ETI - Ente Tabacchi Italiani, appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di n. 789 dirigenti di 2° fascia, n. 7.654 unità dell'area terza, n. 6.825 dell'area seconda e n. 697 dell'area prima;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, l'art. 7, comma 18 che dispone la soppressione dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e demanda ad uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la disciplina del trasferimento delle relative funzioni e risorse al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2011, adottato in attuazione del sopra citato art. 7, comma 18 della legge n. 122 del 2010, con il quale è stato, tra l'altro, trasferito nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze il personale amministrativo e tecnico dipendente dal soppresso Istituto di studi e analisi economica;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2010

che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 2010, modifica la tabella 2 dello stesso decreto da ultimo citato;

Visto la proposta formulata dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 4827 del 24 febbraio 2011 e relazione tecnica allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4-*septies*, comma 5 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come sostituito dall'art. 21, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per rideterminare le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 12853 del 24 maggio 2011, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel riscontrare la nota interlocutoria n. 25523 P-4.17.1.7.2 del 18 aprile 2011 del Dipartimento della funzione pubblica, allega, altresì, una nuova relazione tecnica;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero dell'economia e delle finanze è compatibile con le disposizioni recate dall'art. 4-*septies*, comma 5 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come sostituito dall'art. 21, comma 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto richiesto dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, così come formulata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali, come da verbale del 23 febbraio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 4-*septies*, comma 5 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come sostituito dall'art. 21, comma 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è modificata la Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010, nella parte riguardante il personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati dalla Tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; sono rideterminate, altresì, le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri successivi decreti, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, ivi compresa l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

3. I provvedimenti adottati in attuazione del comma 2 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 giugno 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 281

Tabella A

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Aree	**Dotazione organica**
Area Terza	**7.074**
Area Seconda	**5.876**
Area Prima	**592**
Totale Aree	**13.542**

Tabella B

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Qualifiche dirigenziali di livello non generale - Aree	**Dotazione organica**
Dirigenti 2° fascia	**100**
Area Terza	**868**
Area Seconda	**1.748**
Area Prima	**170**
Totale Aree	**2.786**
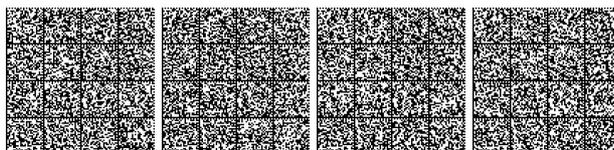
11A12044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 aprile 2011.

Criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica. (Decreto n. 166).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.»;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»;

Tenuto conto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina annualmente, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, apposite risorse finanziarie ad interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore;

Ritenuto di dover definire criteri e modalità per la mobilità dei professori universitari ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

Art. 2.

Criteri di incentivazione

1. Il Ministero, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, provvede annualmente a destinare una quota delle risorse disponibili per interventi diretti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica che chiedono di essere trasferiti presso un'università di altra regione.

2. Per il riconoscimento degli incentivi devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) possesso da parte dell'ateneo di destinazione dei requisiti previsti annualmente, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, per accedere agli interventi diretti a favorire la mobilità del personale docente e ricercatore;

b) domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi tre anni ha prestato servizio presso una sede soppressa o in via di soppressione ubicata in regione diversa da quella in cui è ubicata l'università di destinazione, oppure domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi tre anni ha svolto non meno del 50 per cento della propria attività didattica in una classe di laurea soppressa dall'università di appartenenza a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta formativa e ubicazione di quest'ultima in regione diversa da quella in cui è ubicata l'università di destinazione.

Art. 3.

Modalità di incentivazione

1. La mobilità è disposta a domanda del professore e col consenso espresso delle università interessate.

2. L'incentivo alla mobilità è attribuito secondo le seguenti modalità:

a) al professore è riconosciuta, una tantum, a titolo di contributo forfettario alle spese di trasferimento, una somma pari al 15 per cento del compenso lordo annuo; il contributo è erogato dall'Università di destinazione unitamente al primo stipendio;

b) all'università di destinazione è riconosciuta a titolo di cofinanziamento una somma pari al 70 per cento del costo medio nazionale della fascia di appartenenza del professore. La restante quota, comprensiva del contributo forfettario una tantum alle spese di trasferimento di cui alla lettera *a)* del presente comma, è resa disponibile mediante lo storno dall'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile dell'università presso cui il professore prestava servizio.

3. Le mobilità disposte ai sensi del presente decreto non liberano risorse ai fini del turnover e non sono conteggiate in sede di riduzione della quota del Fondo di finanziamento ordinario dovuta all'università cedente in relazione alle risorse rese disponibili dal turn over ai sensi dell'art. 66, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

4. Il trasferimento presso altro ateneo ovvero la cessazione dal servizio del professore destinatario del contributo di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo nei cinque anni successivi alla presa di servizio presso l'ateneo di destinazione determina la decadenza del medesimo dal beneficio. L'ateneo di destinazione provvede alla ripetizione dello stesso dandone comunicazione al Ministero che provvede al recupero delle somme erogate a titolo di incentivazione e di cofinanziamento alla mobilità a valere sulla dotazione ordinaria dell'università di destinazione.

Art. 4.

Norme finali

1. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 aprile 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 346

11A12148

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2011.

Assegnazione di ulteriori 85,201 milioni alle regioni ospitanti ex policlinici a gestione diretta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che al terzo periodo del comma 164 dell'art. 1 definisce che lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n 405;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 novembre 2005 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2006, su conforme intesa acquisita nella seduta del 23 marzo 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale:

a) sono stati ripartiti 1.450 milioni di euro fra le regioni;

b) sono stati accantonati 550 milioni di euro da destinare:

380 milioni di euro alla copertura dei disavanzi degli IRCCS:

170 milioni di euro alla copertura dei maggiori costi dei policlinici universitari;

Visto l'art. 2, comma 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 novembre 2005 che ha stabilito tra l'altro che, in presenza di eventuali disponibilità residue sull'importo di 380 milioni di euro, queste sono da destinarsi alla copertura dei disavanzi dei policlinici universitari e al relativo riparto e alla definizione dei criteri e modalità concessive si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2006 con il quale si è provveduto all'individuazione delle modalità di assegnazione della somma di 550 milioni di euro per il concorso alla copertura dei disavanzi degli IRCCS e dei policlinici universitari per gli anni 2001, 2002 e 2003, disponendo, con riferimento al citato importo di 380 milioni destinato alla copertura dei disavanzi degli IRCCS, le seguenti finalizzazioni:

300 milioni di euro quale concorso, nella misura del 40%, al ripiano dei disavanzi rilevati degli IRCCS;

80 milioni di euro quale ulteriore contributo alle regioni per il ripiano dei disavanzi degli IRCCS, da riconoscere in relazione all'eventuale trasformazione degli stessi in Fondazione ai sensi del decreto legislativo n. 288/2003;

Vista l'istruttoria condotta congiuntamente tra i Ministeri della salute e dell'economia e finanze in base alla quale, in applicazione del decreto interministeriale del 16 maggio 2006:

a) a valere sui predetti 380 milioni di euro destinati complessivamente agli IRCCS, sono stati ripartiti 203,297 milioni di euro, rinviando il riparto dell'importo di 80 milioni di euro destinato agli IRCCS trasformati in fondazioni e il riparto dell'importo residuo di 96,703 milioni di euro;

b) sono stati ripartiti i predetti 170 milioni in favore degli ex policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico;

Tenuto conto, quindi, che il predetto importo residuo di 96,703 milioni di euro è da destinarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto interministeriale del 16 novembre 2005, alla copertura dei disavanzi dei policlinici universitari;

Tenuto conto che:

a) i maggiori costi di produzione dei policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico complessivamente accertati dal tavolo di verifica degli adempimenti per gli anni 2001, 2002 e 2003 ammontano a 255,201 milioni di euro;

b) in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2006 e sulla base della citata istruttoria, sono stati già ripartiti 170 milioni di euro in proporzione alla consistenza dei maggiori costi di produzione degli ex policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico;

c) residuano pertanto maggiori costi di produzione dei policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico per un valore complessivamente pari a 85,201 milioni di euro;

Ritenuto di ripartire l'importo disponibile di 96,703 milioni di euro, quale quota residua dei citati 380 milioni, nel limite del minore importo di 85,201 milioni di euro sufficiente a garantire l'integrale copertura dei maggiori costi di produzione dei policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico, come rilevati dal tavolo di verifica degli adempimenti;

Vista l'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni in data 16 dicembre 2010 (238/CSR);

Decreta:

Art. 1.

L'importo residuo disponibile di 85,201 milioni di euro, a valere sui 380 milioni di euro di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2005, viene ripartito tra le regioni ospitanti gli ex policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico, a copertura dei rispettivi disavanzi, come rilevati dal tavolo di verifica degli adempimenti in proporzione alla consistenza dei disavanzi di ciascuno di essi dal tavolo di verifica degli adempimenti, secondo la tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

All'erogazione dell'importo si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla reiscrizione in bilancio mediante trasferimento della suddetta somma dal «Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» al capitolo 7565, denominato «Somma da erogare alle regioni per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, del proprio stato di previsione, per l'anno finanziario 2011».

Ai fini dell'erogazione si applicano le condizioni previste nell'art. 4 del decreto interministeriale del 16 maggio 2006 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 67

ALLEGATO

Tabella di riparto

Regione	Disavanzo accertato Policlinici universitari (a)	Importi già ripartiti (art.3, c.3, DM 16/11/2005) (b)	Disavanzi non coperti (c)
Lazio	-57.430	38.257	- 19.173
Campania	-184.592	122.964	- 61.628
Sicilia	-8.575	5.712	- 2.863
Sardegna	-4.604	3.067	- 1.537
TOTALE	**-255.201**	**170.000**	**-85.201**

11A12150

DECRETO 21 aprile 2011.

Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 5, 5-*quinquies*.1 e 5-*quinquies*.2 del decreto legislativo n. 507 del 1992 e dall'articolo 15, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo n. 46 del 1997, relativamente alle comunicazioni che gli organismi notificati sono tenuti a trasmettere al Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni che prevede che lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurino la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Visto il decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 «Modifiche ed integrazioni al decreto Ministero della salute 20 febbraio 2007 recante "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici"» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2010, n. 17;

Considerata la necessità di sostituire le procedure di trasmissione al Ministero della salute, da parte degli organismi notificati aventi sede legale in Italia, delle comunicazioni relative ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati, previste dall'art. 5, commi 5, 5-*quinquies*.1 e 5-*quinquies*.2 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e dall'art. 15, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, anche al fine della semplificazione della trasmissione di tali dati alla banca dati europea, prevista all'art. 7-*ter* del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e dell'art. 13-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

Considerata la decisione della Commissione europea del 19 aprile 2010 relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) che prevede che gli Stati membri, a partire dal 1° maggio 2011, provvedano, tra l'altro, ad inserire nella banca dati Eudamed i dati relativi ai certificati rilasciati o rinnovati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati;
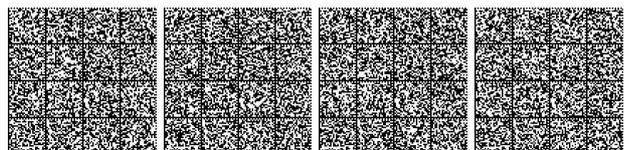
Considerata la necessità di adeguare conseguentemente le procedure di comunicazione delle informazioni relative ai predetti certificati stabilite nel «Disciplinare tecnico delle procedure standard di registrazione e comunicazione delle informazioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507», di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto riguardano i seguenti soggetti:

a) gli organismi notificati aventi sede legale in Italia autorizzati a certificare i dispositivi medici impiantabili attivi, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e i dispositivi medici ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

b) i fabbricanti di dispositivi medici, come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera g-*ter*) del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, limitatamente ai dispositivi medici certificati da organismi notificati aventi sede legale in Italia;

c) i mandatari dei fabbricanti di dispositivi medici, come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera g-*quater*) del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e dall'art. 1, comma 2, lettera i-*bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, limitatamente ai dispositivi medici certificati da organismi notificati aventi sede legale in Italia;

d) i soggetti delegati dalle figure di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, provvedono, entro il quinto giorno lavorativo successivo all'adozione della decisione, all'invio dei dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati, esclusivamente in formato digitale, secondo le modalità di registrazione, modifica ed aggiornamento di tali dati disponibili sul sito internet del Ministero della salute. Tali soggetti, contemporaneamente, provvedono ad informare i fabbricanti o i mandatari interessati dell'avvenuto invio dei dati.

2. I dati oggetto di trasmissione sono contenuti nell'allegato 1 al presente decreto. L'invio di tali dati avviene in modalità sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni invio dei dati effettuato attraverso modalità diverse da quelle previste al comma 1 non è considerato valido ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di legge.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, viene meno l'obbligo di trasmissione della copia dei certificati rilasciati, dalla stessa data, dagli organismi notificati aventi sede legale in Italia, con le modalità previste dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009.

2. A decorrere dalla stessa data, i soggetti di cui al comma 1 associano il certificato precedentemente trasmesso dall'organismo notificato, secondo quanto previsto all'art. 2, con il proprio dispositivo, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, hanno accesso ai dati relativi ai dispositivi medici associati ai loro certificati, secondo le modalità tecniche rese disponibili sul sito internet del Ministero del salute, al fine di verificare la correttezza della associazione effettuata ai sensi del comma 2.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 aprile 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 260

ALLEGATO *1*

Tabella 1
La tabella sotto riportata presenta l'elenco dei dati riguardanti i Certificati CE emessi da Organismi Notificati (OONN) Italiani, suddivisi in base al tipo di comunicazione prevista per certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati.

Dato richiesto	*Breve descrizione*	*Obbligatorietà o meno del dato*
ANAGRAFICA CLIENTI - DATI RELATIVI AL FABBRICANTE		
Fabbricante	Denominazione dell'azienda fabbricante	OBBLIGATORIO
Codice Fiscale	Indicazione del Codice Fiscale dell'azienda fabbricante (se azienda italiana)	OBBLIGATORIO (se azienda italiana)
Partita IVA/VAT Number	Indicazione della partita IVA dell'Azienda Fabbricante (se azienda italiana)/VAT Number (se azienda estera)	OBBLIGATORIO
SEDE LEGALE		
Indirizzo (Sede legale)	Indicazione dell'indirizzo della sede legale dell'azienda.	OBBLIGATORIO
Località	Indicazione della Località della sede legale dell'azienda.	OBBLIGATORIO
Nazione	Indicazione della Nazione della sede legale dell'azienda.	OBBLIGATORIO
ULTERIORI SEDI OPERATIVE DEL FABBRICANTE		
Località	Indicazione della località della ulteriore sede operativa dell'azienda.	FACOLTATIVO
Indirizzo	Indicazione dell'indirizzo dell'ulteriore sede operativa dell'azienda.	FACOLTATIVO
Nazione	Indicazione della Nazione dell'ulteriore sede operativa dell'azienda.	FACOLTATIVO
DATI RELATIVI AI CERTIFICATI CE		
Organismo Notificato – Codice Nome	Indicazione del codice e del nome dell'Organismo Notificato che ha emesso il Certificato, da elenco predefinito.	OBBLIGATORIO
Tipologia di notifica	Indicazione della tipologia di notifica che si intende eseguire. Scelta di una delle seguenti opzioni: • Rilascio • Modifica • Integrazione	OBBLIGATORIO
Fabbricante	Indicazione (associazione) del fabbricante a cui è stato rilasciato il Certificato.	OBBLIGATORIO
N° Certificato della marcatura CE	Indicazione del numero del Certificato.	OBBLIGATORIO
Id Fascicolo	Indicazione dell'identificativo del fascicolo che raggruppa più certificati riferiti al medesimo dispositivo.	FACOLTATIVO
Data di emissione	Indicazione della data di rilascio/modifica/integrazione del Certificato.	OBBLIGATORIO
Data Scadenza	Indicazione della data di scadenza del Certificato.	OBBLIGATORIO
Estremi delle norme armonizzate comunitarie e norme nazionali di recepimento eventualmente applicate	Indicazione degli estremi delle norme.	FACOLTATIVO

Dato richiesto	*Breve descrizione*	*Obbligatorietà o meno del dato*
Scopo del certificato	Indicazione dello scopo del certificato (nome del dispositivo, categoria). Tale informazione è richiesta in italiano e in inglese.	OBBLIGATORIO
Direttiva CE 2003/32	Indicazione di certificato rilasciato anche in ottemperanza alla Direttiva CE 2003/32.	OBBLIGATORIO
Allegato secondo cui è stato certificato il dispositivo	Indicazione degli allegati previsti per la verifica di conformità ai fini della marcatura CE, da selezionare in apposito elenco.	OBBLIGATORIO
File contenente il certificato	File pdf contenente il certificato	OBBLIGATORIO
DATI RIGUARDANTI LA SOSPENSIONE DI UN CERTIFICATO		
N° Certificato Data della sospensione	 Indicazione della data di sospensione del Certificato	OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO
Motivazione	Scelta di una delle seguenti opzioni: • Inadempienze di tipo contrattuale • Non conformità di grado maggiore • Impossibilità di condurre audit di sorveglianza • Presenza di gravi segnalazioni dal mercato • Sospensione del certificato CE del fornitore in OBL • Errata classificazione/collocazione del DM • Sospensione volontaria da parte del Fabbricante	OBBLIGATORIO
Ultimo numero di serie/lotto valido per l'immissione in commercio	Indicazione dell'ultimo numero di serie/lotto valido per l'immissione in commercio	FACOLTATIVO
Note	Indicazione di eventuali note relative alla sospensione	FACOLTATIVO
Data della riattivazione	Indicazione della data di riattivazione del Certificato precedentemente sospeso	OBBLIGATORIO
DATI RIGUARDANTI IL RITIRO DI UN CERTIFICATO		
N° Certificato Data del ritiro	 Indicazione della data di ritiro del Certificato	OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO
Motivazione	Scelta di una delle seguenti opzioni: • Inadempienze di tipo contrattuale; • Non conformità di grado maggiore; • Impossibilità di condurre audit di sorveglianza; • Presenza di gravi segnalazioni dal mercato;	OBBLIGATORIO

Dato richiesto	*Breve descrizione*	*Obbligatorietà o meno del dato*
	• Revoca del certificato CE del fornitore in OBL; • Fallimento fabbricante/Cessazione dell'attività medicale; • Rinuncia volontaria del fabbricante; • Errata classificazione/collocazione del DM.	
Ultimo numero di serie/lotto valido per l'immissione in commercio	Indicazione dell'ultimo numero di serie/lotto valido per l'immissione in commercio	FACOLTATIVO
Note	Indicazione di eventuali note relative al ritiro	FACOLTATIVO

Tabella 2

La tabella sotto riportata presenta l'elenco dei dati riguardanti i rifiuti alla certificazione emessi da Organismi Notificati (OONN) Italiani.

DATI RIGUARDANTI I RIFIUTI ALLA CERTIFICAZIONE		
Organismo Notificato – Codice Nome	Indicazione del codice e del nome dell'Organismo Notificato che ha rifiutato il Certificato, da elenco predefinito.	OBBLIGATORIO
Fabbricante	Indicazione (associazione) del fabbricante a cui è stato rifiutato il Certificato.	OBBLIGATORIO
Identificativo del rifiuto alla certificazione	Indicazione del numero che identifica il rifiuto alla certificazione.	OBBLIGATORIO
Data richiesta	Data in cui è stata richiesta la certificazione rifiutata	OBBLIGATORIO
Data rifiuto	Data in cui è stato emesso il rifiuto alla certificazione	OBBLIGATORIO
Motivo rifiuto	Scelta di una delle seguenti opzioni: • Non conformità di grado maggiore • Errata classificazione/collocazione del DM • Volontario	OBBLIGATORIO
File contente i dettagli del rifiuto	File pdf contenente i dettagli del rifiuto	OBBLIGATORIO
Allegato scelto per la procedura di certificazione	Indicazione dell'allegato scelto per la procedura di certificazione	OBBLIGATORIO
Scopo del certificato richiesto	Indicazione dello scopo del certificato richiesto. Tale informazione è richiesta in italiano e in inglese.	OBBLIGATORIO
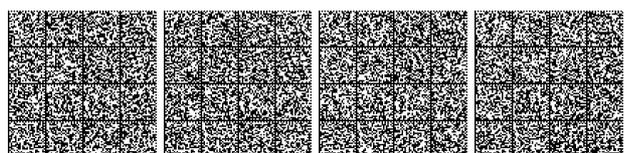
11A12149

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 agosto 2011.

Sostituzione di un componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto n. 32/2010 del 28 maggio 2010, del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Piacenza, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Piacenza;

Vista la nota del 29 luglio 2011 in cui l'organizzazione sindacale C.G.I.L. di Piacenza, ha designato quale proprio rappresentante il sig. Giorgio Argiolas, in sostituzione del sig. Luigi Battini, deceduto;

Ritenuta la necessità di dover procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il sig. Argiolas Giorgio è nominato componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, designati dall'organizzazione sindacale C.G.I.L., in seno al Comitato provinciale INPS di Piacenza, in sostituzione del sig. Battini Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Piacenza, 5 agosto 2011

Il direttore provinciale: MILLO

11A12146

DECRETO 5 settembre 2011.

Ricostituzione delle speciali commissioni presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88/1989;

Visto l' art. 46, comma 3 della citata legge n. 88/1989 che prevede la costituzione di Speciali Commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, ai sensi dell'art. 44 della citata legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33/89 del 19 aprile 1989, avente ad oggetto «Costituzioni Speciali Commissioni ex art. 46»;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», sulla riduzione del 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS, riduzione da applicarsi anche alle Speciali Commissioni;

Esperiti gli atti istruttori sulla base dei criteri adottati per la costituzione del predetto Comitato Provinciale INPS;

Valutati i dati e gli elementi utilizzati per la costituzione del già citato Comitato;

Ritenuto che la ripartizione dei membri tra le varie organizzazione garantisce, in seno a ciascuna Speciale Commissione il «Principio del pluralismo partecipativo», confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelati e soddisfatti dalla presenza, in ciascun consesso, dalle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Considerato che le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative ai fini della ricostituzione delle Speciali Commissioni sono rispettivamente:

Speciale Commissione «COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI»

COLDIRETTI

CONFAGRICOLTURA

CIA

Speciale Commissione «ARTIGIANI»

CNA

CLAAI

CASA

Speciale Commissione «ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI»

CONFCOMMERCIO

CIDEC

CONFESERCENTI

Viste le designazioni delle Organizzazioni Sindacali predette;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituite le tre Speciali Commissioni Comitato Provinciale I.N.P.S.: «Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni» - «Artigiani» - «Esercenti Attività Commerciali».

Art. 2.

La Speciale Commissione «Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni» è composta da:

1) sig. Dell'Orto Gerardo COLDIRETTI
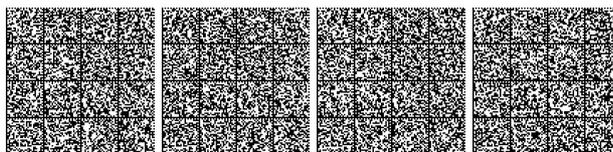
2) sig. Onorato Vincenzo CONFAGRICOLTURA

3) sig. Mellone Mario CIA

Art. 3.

La Speciale Commissione «Artigiani» è composta da:

1) sig. Quaranta Paolo CNA

2) sig.ra Peluso Maria Gerarda CLAAI

3) sig. Andresano Mario CASA

Art. 4.

La Speciale Commissione «Esercenti Attività Commerciali» è composta da:

1) sig. Giudice Luca CONFCOMMERCIO

2) sig. Martino Giuseppe CIDEC

3) sig. Cristoforo Roberto CONFESERCENTI

Ciascuna delle predette Commissioni nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse (nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dir. Gen. per le Politiche previdenziali - Div. II, prot. n. 24/11/0001075/MA004.A0179) .

Le commissioni speciali, composte come sopra indicato, dureranno in carica sino alla scadenza del comitato I.N.P.S. di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni da detta pubblicazione.

Salerno, 5 settembre 2011

Il direttore provinciale: FESTA

11A12145

DECRETO 5 settembre 2011.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto le circolari ministeriali n. 31/89 e 33/89 rispettivamente del 14 e del 19 aprile 1989;

Visto il decreto n. 3003 del 23 febbraio 2007 con cui è stato ricostituito il Comitato Provinciale INPS di Salerno;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che all'art. 7, comma 1, prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% dei componenti dei Comitati Provinciali INPS di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale, Div. 1, prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, recante linee di indirizzo in ordine all'applicazione della riduzione del numero dei componenti dei Comitati INPS in fase di ricostituzione;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato Provinciale presso la sede di Salerno del l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella composizione prevista dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, quale sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, e successivamente modificato dall'art. 7 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 per il quadriennio 2011/2015;

Effettuati gli adempimenti di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 639/1970 innanzi citato;

Tenuto conto che prima di procedere alla ricostituzione del Comitato, occorre individuare le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi più rappresentative operanti nella Provincia, con una metodologia oggettiva ed espressiva dei parametri omogenei;

Considerato che, per pervenire al giudizio sul grado di rappresentatività di ciascuna Organizzazione Sindacale nell'ambito del territorio provinciale, sulla base di precise indicazioni ministeriali (Ministero del lavoro e previdenza sociale – Direzione Generale dei rapporti di lavoro – nota n. 13409 del 26 marzo 1993) e regionali (Direzione Regionale del Lavoro per la Campania - prot. n. 6852 del 4 giugno 1996), così come praticato anche per la costituzione del Comitato regionale INPS, si è fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa del l'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole OO.SS.;

b) ampiezza e diffusione nella Provincia delle strutture organizzative delle singole OO.SS.;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi provinciali ed aziendali;

d) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

e) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno;

f) partecipazione alla risoluzione delle vertenze collettive di lavoro presso l'Amministrazione Provinciale di Salerno;

g) consistenza del deposito presso la direzione Provinciale del Lavoro di Salerno per l'autentica dei verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.;

Tenuto conto al riguardo dei dati forniti dalla locale Camera di commercio, industria, agricoltura e artigiano in ordine agli indici dei singoli comparti produttivi della provincia di Salerno, dall'INPS, dall'Amministrazione

Provinciale, e di quelli in possesso ed acquisiti agli atti di questa Direzione provinciale;

Visti i dati prodotti dalle OO.SS. interessate;

Considerato che il fattore numerico non costituisce un dato meramente quantitativo ma, in regime libera associazione, è anche indice significativo del consenso raggiunto e quindi elemento qualitativo (Consiglio di Stato, Sez. 6ª – 23 febbraio 1983, n. 106);

Considerato che «il principio pluralistico che tende ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziate considerazioni in ambito sindacale, deve contemperarsi con il principio proporzionale che, al fine del conferimento di situazioni di vantaggio previste in numero limitato dalla norma richiede una selezione tra le associazione rappresentative, di quelle più rappresentative» (C.d.S. 3 giugno 1992, n. 455, Sez. 6ª);

Considerato tuttavia che, avuto riguardo agli specifici compiti e campi d'intervento dell'organo collegiale, occorre anche valutare quali OO.SS. possano vantare maggiore incidenza operativa nei settori interessati;

Considerato che, stante la diminuzione del numero dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi stabilita delle precitate leggi 9 marzo 1989, n. 88 e 30 luglio 2010, n. 122, la determinazione delle organizzazioni sindacali debba essere effettuata considerando quali delle stesse rivestano un maggior grado di rappresentatività correlato alla diversa importanza nella provincia delle diverse attività economiche;

Tenuto conto che sulla base degli indicati parametri, fatte le opportune comparizioni numeriche, sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

per i lavoratori

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

U.G.L.

CONFSAL

C.I.D.A.

per i datori di lavoro

Confindustria

Confcommercio

per i lavoratori autonomi

Coldiretti

Confagricoltura

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali predette;

Decreta

È ricostituito nella provincia di Salerno il Comitato provinciale della previdenza sociale, con sede presso l'I.N.P.S., per la durata di anni quattro composto da:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig.ra Basile Giovanna - C.G.I.L.

sig.ra Muoio Emilia - C.G.I.L.

sig. Giudice Giovanni - CISL

sig. Bianchini Felice - UIL

sig. Martino Giovanni - UGL

sig.ra Izzo Elda - CONFSAL

sig. Di Filippo Michele - CIDA

in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig.ra Lanzara Laura - CONFINDUSTRIA

sig. Beltotti Antonio - CONFCOMMERCIO

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

sig. Loffreda Salvatore - COLDIRETTI

sig. Libretto Carmine - CONFAGRICOLTURA

direttore *pro tempore* della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno;

direttore *pro tempore* della Ragioneria Provinciale dello Stato di Salerno;

direttore *pro tempore* dell'INPS di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni da detta pubblicazione.

Salerno, 5 settembre 2011

Il Direttore provinciale: FESTA

11A12345

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° settembre 2011.

Nomina del commissario straordinario della ATR RO in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Teramo in data 22 giugno 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria del gruppo di imprese denominato «ATR» e precisamente ATR Srl, ATR Composites SpA, ATR Tools SpA, ATR Materials Srl, ATR Aerospace, Srl SLC Srl, ATR Servizi Srl, ATR Engineering Srl, ATR R&D Srl;

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 2009 con il quale il prof. Gennaro Terracciano è stato nominato commissario straordinario del sopra citato gruppo di imprese denominato «ATR»;

Visti i propri decreti in data 19 ottobre 2009 e 10 dicembre 2010 con quali è stato nominato il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria del sopracitato gruppo di imprese;

Visto il decreto del Tribunale di Teramo in data 7 luglio 2011 con il quale ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della collegata ATR RO con sede legale in Campina (Romania) e sede principale in seno al Gruppo di imprese denominato Gruppo ATR in zona industriale Valle Cupa di Colonnella;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della società sopra richiamata;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della ATR RO con sede legale in Campina (Romania) è nominato commissario straordinario il prof. avv. Gennaro Terracciano nato a Napoli l'8 maggio 1960 ed è preposto il medesimo Comitato di sorveglianza già nominato con propri decreti in data 19 ottobre 2009 e 10 dicembre 2010 per le imprese del Gruppo ATR in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Teramo;

alla Camera di Commercio di Teramo ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla regione Abruzzo;

al comune di Colonnella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° settembre 2011

Il Ministro: SACCONI

11A12143

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 8 settembre 2011.

Emanazione del nuovo Statuto di Ateneo.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, e in particolare l'art. 6;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con D.R. n. 428/ Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1995), D.R. n.677/Int. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997), D.R. n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999), D.R. n. 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000), D.R. n. 180 dell'8 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001), D.R. n. 1444 del 29 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.2 del 3 gennaio 2003), D.R. n. 518 del 1° agosto 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.196 del 25 agosto 2003), D.R. n. 843 del 7 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2003), D.R. n. 14 del 16 gennaio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004) e D.R. n. 750 del 6 agosto 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2009);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 26 gennaio 2010, con la quale sono state approvate le linee guida per la riforma statutaria di Ateneo, portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 febbraio 2010;

Visto il D.R. n. 73 del 10 febbraio 2011, con il quale, in applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è stata nominata la Commissione per le modifiche di Statuto;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 25 marzo 2011, con la quale è stato adottato il testo del nuovo Statuto di Ateneo proposto dalla Commissione di cui alla precedente premessa, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 24 marzo 2011;

Vista la nota prot. n. 7025 del 1° aprile 2011, con la quale il nuovo Statuto di Ateneo è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il prescritto parere;

Vista la nota prot. n. 210 del 25 luglio 2011, assunta al prot. n. 15934 del 28 luglio 2011, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha formulato le proprie osservazioni sul testo del nuovo Statuto dell'Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 3 agosto 2011, con la quale sono state approvate alcune modifiche al testo dello Statuto secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
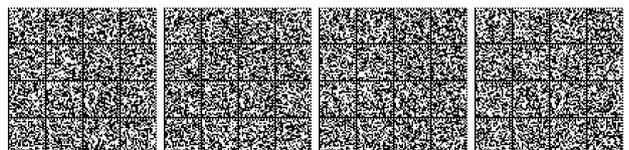
Vista la nota prot. n. 16532 del 4 agosto 2011, con la quale il nuovo Statuto di Ateneo, modificato con la delibera di cui alla precedente premessa, è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la nota prot. n. 4069 del 29 agosto 2011, assunta al prot. n. 18446 del 7 settembre 2011, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato che il testo dello Statuto inviato dall'Ateneo con la nota di cui alla precedente premessa, recepisce le novità introdotte dalla legge n. 240/2010 ed i principi in essa contenuti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, comunicando altresì che l'Università Ca' Foscari può procedere alla pubblicazione dello Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Preso atto che la struttura proponente ha attestato la conformità del presente provvedimento di emanazione alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il nuovo Statuto di Ateneo di cui al precedente art. 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sostituisce il vigente Statuto citato in premessa.

Venezia, 8 settembre 2011

Il rettore: CARRARO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

Adottato ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Natura e ruolo dell'Università

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica che è sede primaria di libera ricerca scientifica e istruzione superiore. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

2. L'Università afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.

3. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti.

4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Università gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

5. L'Università ha sede a Venezia e può istituire sedi e succursali in Italia e all'Estero, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2.

Missione dell'Università

1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Università promuove, garantisce e coordina la libera attività di ricerca dei docenti, fornendo i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi.

2. Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati scientifici conseguiti e il libero confronto delle idee, allo sviluppo civile, culturale e scientifico della comunità locale, nazionale e internazionale.

3. Favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società.

4. Persegue la qualità più elevata dell'istruzione e la formazione della persona, garantisce il diritto degli studenti a un sapere aperto e critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, organizzando anche, a tale scopo, periodi di studio all'estero.

5. Valorizza le professionalità e le competenze presenti al suo interno.

6. Promuove l'accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.

7. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

8. Promuove attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti e il personale e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti.

9. Promuove la residenzialità degli studenti e del personale, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano.

10. Sul piano internazionale l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale.

11. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro.

12. Promuove le relazioni con i propri ex studenti (alunni) per creare un'ampia comunità Cafoscarina che favorisca la crescita dell'Ateneo e la valorizzazione del suo nome in tutto il mondo e che ne rafforzi i legami con l'Università.

Art. 3.

Principi relativi all'azione dell'Università

1. L'Università garantisce pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro.

2. L'Università si dota di un 'Codice etico', di un 'Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il fenomeno del mobbing" e di un 'Codice di condotta contro le molestie sessuali', volti a evitare al suo interno ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, ogni tipo di conflitti di interessi e qualsiasi forma di nepotismo e favoritismo, per la prevenzione delle molestie sessuali e morali (mobbing) per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti.

3. L'Università si dota di una Carta degli Impegni per la Sostenibilità in cui definisce le regole e gli obiettivi volti a minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.

4. Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle sue attività.

5. Favorisce, attraverso i propri organi consultivi e di proposta, la partecipazione di tutte le sue componenti.

6 Adegua la propria offerta didattica all'evoluzione della ricerca e della società e si impegna ad arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le risorse disponibili.

7. Attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo Statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.

8. Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.

9. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare il valore scientifico e la qualità dell'attività didattica e di ricerca, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività di servizio delle proprie strutture e il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati, per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

10. L'Università elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca e alla didattica, a quantificare l'impiego delle risorse da parte delle proprie strutture organizzative, a valutare il grado della loro utilizzazione e a valutare e verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione delle diverse attività istituzionali è applicato, per l'assegnazione di risorse umane e finanziarie, alle strutture organizzative della ricerca e della didattica nonché alle strutture amministrative e tecniche.

11. Riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca collaborazione.

12. L'Università cura e incentiva l'aggiornamento professionale e la formazione continua del proprio personale tecnico e amministrativo, anche organizzando specifici corsi, e assicurandone una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l'apporto.

13. Assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

14. Cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica, in conformità con la normativa vigente.

Art. 4.

Corsi e titoli

1. L'Università conferisce i seguenti titoli: *a)* Laurea (L); *b)* Laurea Magistrale (LM); *c)* Diploma di Specializzazione (DS); *d)* Dottorato di Ricerca (DR); *e)* Master Universitario di I e II livello (MU).

2. L'Università può rilasciare attestati relativi alle altre attività di formazione alle quali essa partecipa.

Art. 5.

Internazionalizzazione

1. L'Università favorisce la dimensione internazionale delle attività di ricerca e di formazione anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche o di alto profilo culturale di tutto il mondo, l'adesione a network e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, ricercatori e docenti provenienti da altri Stati.

2. L'Università riconosce il valore della mobilità come strumento di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tale scopo favorisce e promuove la mobilità nazionale, internazionale e interdisciplinare, nonché quella fra il settore pubblico e privato.

3. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

4. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, allo scopo di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati.

Art. 6.

Federazioni e Fusioni

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente l'Università, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi ovvero fondersi con altri Atenei. La Federazione può avere luogo altresì tra l'Università ed Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.

Art. 7.

Partecipazione dell'Università a organismi pubblici e privati

1. L'Università può partecipare a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alla propria attività di ricerca e di didattica o comunque funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali. Promuove, inoltre, la collaborazione con persone giuridiche di diritto pubblico, con particolare attenzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni, che perseguano finalità di interesse strategico per l'Ateneo.

2. Le partecipazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico su quelle di rilievo strategico.

Esse sono comunque subordinate ai seguenti presupposti:

a) disponibilità di risorse finanziarie e organizzative sufficienti;

b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, scientifiche e didattiche;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di eventuali aumenti di capitale della persona giuridica partecipata;

d) limitazione del concorso dell'Ateneo, qualora si dovessero ripianare eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

e) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.

3. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi enunciati nel comma 2 del presente articolo, con oneri a carico del comodatario.

4. La licenza dell'uso del marchio, per finalità non istituzionali, fatto salvo il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.

5. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici degli Enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere data anche a docenti dell'Ateneo. In ogni caso, tale rappresentanza è disposta con apposito decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

6. È cura del Direttore Generale tenere un elenco aggiornato di tutti gli organismi pubblici e privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti da essa designati, e di renderne possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

7. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi privati e pubblici ai quali partecipa avviene, su proposta del Rettore, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

ORGANI E STRUTTURE

Art. 8.

Organi dell'Università

1. L'Università opera come un sistema complesso e integrato in tutte le sue componenti, e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, di controllo e attività di gestione.

2. All'attività di indirizzo sono preposti i seguenti Organi di governo:

a) il Senato Accademico;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Rettore.

3. Gli Organi di governo dell'Università sono assistiti da organi di controllo, che sono:

a) il Nucleo di Valutazione, per l'attività scientifica, didattica e amministrativa;

b) il Collegio dei Revisori dei Conti, per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

4. Sono organi consultivi e di garanzia l'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, la Consulta dei Dottorandi, il Difensore degli Studenti e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

5. L'Organo cui è affidata l'attività di gestione è il Direttore Generale, assistito dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'Università.

Art. 9.

Strutture dell'Università

1. Sono strutture dell'Università:

a) l'Amministrazione;

b) i Dipartimenti;

c) le Scuole interdipartimentali;

d) i Centri interdipartimentali per la ricerca;

e) i Centri di erogazione di servizi;

f) le Scuole di Ateneo;

g) le Scuole di Specializzazione.

2. L'Università si avvale della Fondazione Università Ca' Foscari Venezia per svolgere un'attività strumentale di sostegno alle proprie attività di ricerca e didattica, con particolare riferimento alle iniziative che abbiano un taglio interdisciplinare e/o internazionale.

3. L'Università agisce in collaborazione con le altre Università, promuovendo iniziative comuni nel campo della ricerca e della didattica, volte al raggiungimento di risultati di eccellenza nei singoli ambiti di attività, attraverso l'istituzione di Corsi di studio, di Master o di Dottorati interateneo e mediante la promozione o l'adesione a Centri Interuniversitari o ad altre strutture di tipo federativo.

4. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate in modo da assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO

Sezione I

Rettore

Art. 10.

Funzioni del Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. È organo di governo dell'Ateneo, assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.

2. In particolare il Rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo;

b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e assicura l'esecuzione delle rispettive delibere;

c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della procedura prevista al successivo Art. 16, comma 2;

d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto della procedura prevista dall'Art. 18, comma 2;

e) propone al Consiglio di Amministrazione il nome della persona cui conferire l'incarico di Direttore Generale, sentito il parere del Senato Accademico;

f) emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;

g) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione;

h) presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

i) garantisce il diritto degli studenti ad una formazione adeguata e la trasparenza degli atti amministrativi;

l) stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;

m) emana lo Statuto e i Regolamenti, nonché le loro modifiche;

n) stipula i contratti per attività di insegnamento;

o) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull'efficienza e la correttezza dell'azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;

p) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando una motivata proposta in merito. Avvia i provvedimenti in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina. Irroga i provvedimenti disciplinari per ogni fatto che possa dare luogo ad una sanzione non superiore alla censura.

q) utilizza nella propria azione di indirizzo e controllo le risultanze del lavoro del Nucleo di Valutazione;

r) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto;

s) convoca almeno una volta l'anno un'assemblea di Ateneo alla quale presentare il piano di sviluppo dell'Università.

3. In caso di necessità e urgenza il Rettore può adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Rettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.

Art. 11.

Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, anche a tempo determinato;

b) ai membri dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;

c) al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici, con voto ponderato in misura pari al 25% di quello degli elettori di cui alla lett. *a)*.

3. Il Rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per successive votazioni.

4. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Al Rettore spetta una indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.

6. Il Rettore entra in carica il primo ottobre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.

Art. 12.

Prorettori e delegati

1. Il Rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università a tempo pieno un Prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del Rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

2. Il Prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

3. La carica di Prorettore vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Università e degli Enti strumentali della stessa.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi di Prorettori e Delegati da lui scelti tra i docenti dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. Prorettori e Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i Prorettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I Prorettori possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza.

5. I Prorettori, incluso il Vicario, possono richiedere al Rettore una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento di appartenenza.

Sezione II

Senato Accademico

Art. 13.

Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell'Ateneo; approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo; approva i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell'Art. 47; esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

2. In particolare il Senato Accademico:

a) formula proposte ed esprime un parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, che il Rettore presenta al Consiglio di Amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

b) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'Ateneo;

c) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

d) approva il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

e) esprime parere obbligatorio sui Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'Art. 47;

f) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

g) esprime parere obbligatorio sull'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie, deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

h) esprime un parere al Consiglio di Amministrazione sulle richieste di posti di personale docente deliberate dai Consigli di Dipartimento, nonché sulla destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;

i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell'Università e ne dirime gli eventuali conflitti;

l) designa, su proposta del Rettore, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e i componenti del Collegio di Disciplina;

m) determina gli Organi e le strutture ai cui titolari o componenti può essere assegnata un'indennità di carica, e gli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

n) esprime pareri sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

o) commina le sanzioni in caso di violazione del Codice etico, su proposta del Rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina;

p) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal Rettore.

3. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'Art. 11, comma 2, dello Statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 14.

Composizione del Senato Accademico

1. Fanno parte del Senato Accademico:

a) il Rettore;

b) dodici docenti di ruolo, eletti dai docenti dell'Ateneo in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo, di cui almeno quattro Direttori di Dipartimento; se uno dei Direttori termina il proprio mandato prima della scadenza del Senato, viene sostituito dal primo dei direttori non eletti;

c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici eletti dall'insieme del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;

d) tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell'Università.

2. Le modalità elettorali per l'elezione del Senato Accademico sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Partecipano alle riunioni del Senato Accademico, senza diritto di voto, il Prorettore vicario, il Direttore Generale e il Coordinatore del Nucleo di Valutazione.

4. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il Senato Accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.

6. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni accademici. Tutti i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

Sezione III

Consiglio di Amministrazione

Art. 15.

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell'Ateneo. Esso svolge le funzioni di indirizzo strategico e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio sullo Statuto e sul Regolamento Generale di Ateneo, sul Codice etico e sulle relative modifiche, nonché esprime il proprio parere sui Regolamenti di cui all'Art. 47 nei termini ivi previsti.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera su:

a) il bilancio di previsione, annuale e triennale, e il conto consuntivo, su proposta del Rettore e tenuto conto del parere del Senato Accademico per le parti di sua competenza, e le variazioni al bilancio di previsione; il bilancio di previsione e il conto consuntivo vanno trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell'Art. 47 e le relative modifiche;

c) i programmi edilizi dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico;

d) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato Accademico e l'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;

e) la programmazione finanziaria annuale e triennale;

f) la programmazione annuale e triennale del personale, sentito il Senato Accademico;

g) le proposte di chiamata dei docenti;

h) le convenzioni dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico per le materie di interesse dello stesso;

i) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal Senato Accademico; in caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il riesame al Senato Accademico;

l) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;

m) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari;

n) i progetti e le modalità di attivazione delle federazioni e fusioni previsti dall'Art. 3 Legge 240/2010, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;

o) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dal successivo Art. 19.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, sentite le proposte e il parere obbligatorio del Senato Accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica.

6. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

a) conferisce l'incarico di Direttore Generale e delibera in merito alla revoca e alla risoluzione del rapporto;

b) designa i membri del Nucleo di Valutazione;

c) approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l'Università che superino una soglia determinata dal medesimo Consiglio di Amministrazione;

d) delibera l'ammontare dell'indennità di carica del Rettore e di quelle dei soggetti di cui alla lett. *m)* del comma 2 dell'Art.13.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

Art. 16.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore;

b) quattro componenti esterni;

c) un rappresentante dei docenti, anche esterno all'Ateneo;

d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, anche esterno all'Ateneo;

e) due rappresentanti eletti dagli studenti, iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell'Università.

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il Direttore Generale.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto.

Le candidature dei componenti di cui al comma 1 lettere *b)*, *c)*, *d)*, vengono raccolte tramite procedure ad evidenza pubblica. Esse sono vagliate per la loro rispondenza ai requisiti previsti dal successivo comma 4, da un comitato di selezione formato da un Presidente, da tre esperti interni e da tre esperti esterni all'Ateneo rappresentativi del mondo economico, sociale e culturale.

Il Comitato di selezione è nominato dal Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico sugli esperti interni ed esterni.

I componenti di cui al precedente comma 1, lettera *b)* sono designati dal Comitato di selezione.

I componenti di cui al precedente comma 1, lettere *c)*, *d)* sono scelti dal Senato Accademico tra i candidati giudicati idonei dal Comitato di selezione.

3. I componenti esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; non possono inoltre essere studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia.

4. Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, devono essere scelti fra:

a) persone che abbiano maturato la loro esperienza professionale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato, ovvero che abbiano svolto funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private, e che siano inoltre rappresentative di realtà economiche, istituzionali, culturali e produttive del territorio;

b) personalità di alto e riconosciuto livello scientifico sul piano internazionale.

La scelta dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.

Capo III

ORGANI DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Sezione I

Organi di controllo

Art. 17.

Nucleo di Valutazione

1. Al Nucleo di Valutazione è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'Art. 23 comma 1 Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'A.N.V.U.R., le funzioni previste dall'Art. 14 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.

3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è designato dal Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Rettore con proprio decreto. È composto da cinque membri, incluso un rappresentante degli studenti. I componenti, ad eccezione del rappresentante degli studenti, devono essere di elevata qualificazione professionale ed almeno due esperti in materia di valutazione. I componenti devono essere in prevalenza esterni all'Ateneo e scelti tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Il Nucleo dura in carica per tre anni, salvo quanto previsto all'Art. 43, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. Il coordinatore del Nucleo è individuato dal Rettore con il decreto di nomina dell'organo.

4. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 18.

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale è demandato ad un Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti esamina i bilanci e i rendiconti dell'Università predisponendo apposita relazione al Consiglio di Amministrazione.

Provvede inoltre all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

2. Il Collegio è composto da:

a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Università.

Art. 19.

Collegio di Disciplina

1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un Collegio di Disciplina, composto da un professore ordinario, un professore associato confermato e un ricercatore confermato, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal Senato Accademico per un triennio accademico, immediatamente rinnovabile per una sola volta.

2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

Al professore associato confermato e al ricercatore confermato subentrano entrambi i componenti supplenti nel caso in cui colui che è assoggettato al procedimento disciplinare sia un professore ordinario. Qualora il procedimento disciplinare riguardi un professore associato, al ricercatore confermato subentra uno dei componenti supplenti.

3. Il Collegio, nei casi in cui il procedimento disciplinare possa concludersi con una sanzione superiore alla censura ovvero su richiesta del Rettore, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'Art. 10, comma 2, lett. *p)*, uditi il Rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia. Esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione.

Sezione II

Organi consultivi e di garanzia

Art. 20.

Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

1. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è Organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nelle Giunte delle Scuole interdipartimentali.

3. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti:

a) designa il Difensore degli Studenti;

b) designa il rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione;

c) designa i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;

d) adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;

e) esprime parere su:

I) per le parti di competenza, il Regolamento Generale di Ateneo, il Codice etico e la Carta degli Impegni per la Sostenibilità;

II) il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti e il Regolamento didattico di Ateneo;

III) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

IV) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;

V) le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio.

4. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti; in particolare è chiamata a formularle sulle materie di cui alla lettera *e)* del comma 3 del presente articolo; svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

5. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti elegge, tra i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea, che dura in carica un biennio accademico.

6. Il funzionamento dell'Assemblea e le modalità di elezione dei componenti sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Ai componenti dell'Assemblea è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 21.

Consulta dei Dottorandi

1. La Consulta dei Dottorandi è organo collegiale di rappresentanza dei Dottorandi; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. La Consulta dei Dottorandi è composta dai rappresentanti dei dottorandi eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli della/e Scuola/e di Dottorato e nei Collegi dei docenti dei Dottorati di ricerca.

3. La Consulta dei Dottorandi:

a) adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;

b) esprime parere su:

I) per le parti di competenza, il Regolamento Generale di Ateneo, il Codice etico e la Carta degli Impegni per la Sostenibilità;

II) le proposte di modifica dell'assetto organizzativo delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di ricerca.

4. La Consulta dei Dottorandi elabora proposte su tutte le materie di interesse dei dottorandi; in particolare è chiamata a formularle sulle materie di cui alla lett. *b)* del comma 3 del presente articolo; svolge ogni altra funzione ad essa assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

5. La Consulta dei Dottorandi elegge tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica un biennio accademico.

6. Il funzionamento della Consulta e le modalità di elezione dei componenti sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Ai componenti della Consulta è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 22.

Difensore degli Studenti

1. È istituito il Difensore degli Studenti dell'Ateneo.

2. Il Difensore è nominato dal Rettore su designazione dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti, sentito il Senato Accademico, tra persone di comprovata competenza professionale per un periodo di due anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.

3. Il Difensore degli Studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Difensore hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 23.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il Comitato vigila altresì che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all'interno dell'Università.

2. Il Comitato, nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi, è formato da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli Artt. 40 e 43 del D.Lgs.165/2001, da due studenti eletti con procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo e da cinque rappresentanti dell'Ateneo, dei quali tre nominati dal Rettore, compreso il Presidente, e due dal Direttore Generale. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento, approvato con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Le funzioni del Comitato previste dal comma 1, sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì - ove prescritto dalla legge - la denominazione dell'organo.

Capo IV

ORGANI DI GESTIONE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 24.

Caratteri dell'Amministrazione

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta con delibera del Consiglio di Amministrazione il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 25.

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione. Il Direttore Generale, inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;

b) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula, nell'ambito delle direttive espresse dal Consiglio di Amministrazione, le convenzioni dell'Università che non siano riservate alla competenza del Rettore e sottoscrive i contratti necessari alla gestione;

e) adotta gli atti che impegnano la spesa, nell'ambito delle direttive espresse dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.

3. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali individuato con selezione pubblica. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il Direttore Generale designa tra i Dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 26.

Funzioni dirigenziali

1. Secondo quanto previsto dalla normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore Generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività, secondo i limiti ad essi assegnati dal Direttore Generale. Essi provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, in relazione agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale, di particolare e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto della disciplina vigente, ai sensi dei commi 6 e 6-*bis* dell'Art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 27.

Centri di erogazione di servizi

1. I Centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e di ricerca quali, in particolare, i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali.

2. Ai Centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla Legge 240/2010.

3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI DIDATTICA E DIRICERCA

Capo I

DIPARTIMENTI E SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

Art. 28.

Caratteristiche e funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Ateneo per svolgere i suoi compiti nell'ambito della ricerca e della didattica.

2. I Dipartimenti organizzano e gestiscono:

a) le attività di ricerca dei diversi settori scientifico-disciplinari che confluiscono al loro interno;

b) le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale e delle Scuole di Specializzazione, nonché, assieme alle altre strutture dell'Università eventualmente costituite a tale scopo, i Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Dottorato di ricerca.

3. I Dipartimenti hanno autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla Legge 240/2010.

4. Ai Dipartimenti afferiscono, previa richiesta approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico, tutti i professori e i ricercatori. Ai Dipartimenti viene inoltre assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario per il suo funzionamento.

5. Fanno infine riferimento ai Dipartimenti gli assegnisti e i titolari di contratti di insegnamento di cui all'Art. 23 della Legge 240/2010, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti o affini ai Dipartimenti stessi, nonché i cultori della materia e i Visiting Professors (Visiting Researchers) i cui titoli siano stati attribuiti tramite delibera del Dipartimento.

6. I Dipartimenti sottopongono al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione le richieste di posti di ruolo docente, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica formulato al loro interno. Essi deliberano inoltre sulle proposte di chiamata dei docenti nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza.

7. I Dipartimenti disciplinano il loro funzionamento mediante l'adozione di apposito Regolamento, che deve essere approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29.

Modalità di costituzione dei Dipartimenti

1. L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da un gruppo di docenti. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ne delibera l'attivazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento.

2. Il numero di docenti necessari per presentare la proposta di istituzione e poi per l'attivazione di un Dipartimento non può essere inferiore a 45. Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla legge, il Senato Accademico ne propone la disattivazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 30.

Articolazione interna dei Dipartimenti

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta, il Consiglio e una Commissione didattica paritetica docenti-studenti.

2. I Dipartimenti, sulla base del proprio Regolamento, possono essere articolati al loro interno in Centri, Sezioni, Laboratori, istituiti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno. Sempre con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Dipartimento può deliberarne la disattivazione.

3. Il Regolamento del Dipartimento può prevedere inoltre i seguenti organi: un Comitato per la ricerca, per il coordinamento delle attività di ricerca; dei Collegi didattici e/o un Comitato per la didattica per il coordinamento delle attività didattiche, inclusi i Corsi di Dottorato.

4. Il Regolamento del Dipartimento può altresì prevedere, con funzioni consultive, l'istituzione di un Consiglio scientifico, formato da docenti esterni all'Ateneo, anche stranieri, per la valutazione delle proprie attività di ricerca.

Art. 31.

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare il Consiglio:

a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;

c) approva, su proposta del Direttore, l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall'Amministrazione o acquisite da terzi;

d) approva, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento e dei corsi di Dottorato, ove attivati. Esprime parere sui regolamenti delle Scuole interdipartimentali cui il Dipartimento partecipa.

e) propone i posti di ruolo docente da sottoporre al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione;

f) delibera sulle proposte di chiamata dei docenti;

g) approva il piano dell'offerta formativa del Dipartimento e delle Scuole interdipartimentali o interateneo cui il Dipartimento partecipa;

h) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;

i) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;

l) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;

m) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;

n) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;

o) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di un accordo reciproco tra i Dipartimenti interessati.

p) trasmette annualmente al Rettore e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica.

2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

a) il Direttore,

b) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, nel numero indicato dal Regolamento di Dipartimento di cui al comma 7 dell'Art. 28, che non può essere inferiore a due;

d) rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di specializzazione e al Dottorato di ricerca, afferenti al Dipartimento, nel numero indicato dal Regolamento di Dipartimento di cui al comma 7 dell'Art. 28, che non può essere inferiore a tre e superiore a sei. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;

e) il Segretario di Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione;

f) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto, degli assegnisti di ricerca e dei cultori della materia, senza diritto di voto e individuati sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, e in particolare per le questioni relative alle lettere *e)*, *f)*, *h)*, *l)*, *m)* del comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, nei limiti previsti dallo Statuto.

4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore. Viene in ogni caso convocato una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

5. I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore e del Segretario di Dipartimento.

Art. 32.

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle rispettive delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno e indeterminato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di Direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno afferente al Dipartimento.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

5. Il Direttore può richiedere al Rettore all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico.

6. Il Direttore designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno e indeterminato del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

7. In caso di necessità e urgenza il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

8. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Delegato, di Coordinatore di Collegio didattico, di Direttore di Scuola di Specializzazione, di Direttore di Scuola interdipartimentale e di Direttore di Scuola di Dottorato; essa è incompatibile inoltre con le cariche istituzionali del Sistema delle Biblioteche di Ateneo.

Art. 33.

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni, svolge le funzioni eventualmente assegnatele dai Regolamenti di Ateneo e quelle che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.

2. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i delegati del Direttore che presiedono il Comitato per la ricerca e il Comitato per la didattica, ove costituiti, ed un numero di docenti stabilito nel Regolamento del Dipartimento.

3. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento di Dipartimento.
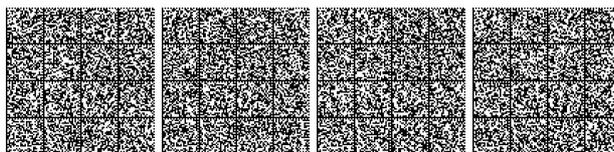
4. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. Alla Giunta partecipa il Segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

5. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il Direttore.

Art. 34.

Segretario di Dipartimento

1. L'attività amministrativa, di coordinamento e di direzione del personale tecnico e amministrativo è svolta dal Segretario di Dipartimento, il cui incarico a tempo determinato è conferito, all'interno del personale dell'Ateneo, dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità.

2. Il Direttore Generale, sentito il Direttore e il Segretario di Dipartimento, può conferire con atto scritto l'incarico di Vicesegretario di Dipartimento, all'interno del personale del Dipartimento stesso.

3. Il Segretario di Dipartimento assicura l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e inoltre:

a) assiste il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;

b) coordina le attività gestionali, amministrative e contabili, i servizi alla ricerca e alla didattica, le attività di comunicazione e fund raising, assumendone la responsabilità nei limiti di quanto ad esso imputabile;

c) coordina e valuta il personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento, cui è gerarchicamente sovraordinato, sentendo, nel caso di personale tecnico e amministrativo di area scientifica, anche il parere del Direttore di Dipartimento;

d) partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, redige e firma congiuntamente con il Direttore di Dipartimento il verbale, in conformità alle norme e ai Regolamenti di Ateneo.

4. L'incarico di Segretario di Dipartimento può essere revocato dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento, prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Art. 35.

Scuole interdipartimentali

1. Per il coordinamento delle attività didattiche interdipartimentali i Dipartimenti possono proporre di istituire e attivare apposite Scuole, che devono essere costituite da almeno due Dipartimenti.

2. Sono organi della Scuola:

a) il Direttore;

b) i Collegi didattici dei singoli Corsi di Studio e i Collegi docenti dei Corsi di dottorato, dei Master Universitari e delle Scuole di specializzazione, ove presenti;

c) una Giunta, convocata e presieduta dal Direttore della Scuola, formata dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola o dai loro delegati, dai coordinatori dei Collegi Didattici presenti nella Scuola e da una rappresentanza degli studenti, nel numero indicato nel Regolamento della Scuola di cui al successivo comma 7 ed eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo;

d) una Commissione paritetica docenti-studenti.

3. L'istituzione e l'attivazione delle Scuole interdipartimentali sono proposte dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti, a maggioranza assoluta dei componenti. L'istituzione e l'attivazione e/o la partecipazione ad una Scuola interdipartimentale impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione dei prodotti formativi previsti nel progetto della Scuola stessa. L'istituzione e l'attivazione delle Scuole interdipartimentali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

Le Scuole interdipartimentali sono istituite ed attivate nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, fermo restando che tale numero non può comunque essere superiore a 12, ai sensi dell'Art. 2, comma 2, lett. *d)* della Legge n. 240/2010.

4. L'elezione dei Coordinatori dei Collegi Didattici che fanno parte delle Scuole interdipartimentali e l'elezione dei componenti dei Collegi Didattici dei Corsi di studio sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Direttore di una Scuola interdipartimentale è eletto dalla Giunta della Scuola, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, con l'esclusione dei Direttori, con la maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede con ulteriori votazioni.

6. Il Direttore di una Scuola interdipartimentale è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

7. La Giunta della Scuola, acquisito il parere dei Consigli dei Dipartimenti costituenti la Scuola, sottopone il Regolamento della Scuola all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

8. Le Scuole interdipartimentali propongono ai Dipartimenti costituenti le singole Scuole, il piano dell'offerta formativa, che è approvato dai singoli Consigli di Dipartimento, che contestualmente assegnano le relative responsabilità didattiche ai docenti afferenti ai propri Dipartimenti.

9. Le Scuole coordinano le attività didattiche programmate dai Collegi didattici dei Corsi di studio, dei Master Universitari, delle Scuole di Specializzazione e organizzano attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, con particolare attenzione all'internazionalizzazione.

10. Dopo tre anni dalla propria adesione i singoli Dipartimenti possono decidere di recedere da una Scuola, con una delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

11. La disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti a maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e con la maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola. Sulla proposta di disattivazione delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti.

Art. 36.

Collegi didattici

1. I Collegi didattici organizzano l'attività di un singolo Corso di studio o di più Corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. I Collegi didattici possono essere istituiti autonomamente all'interno dei Dipartimenti o di una Scuola interdipartimentale.

3. I Collegi didattici sono nominati dai Consigli di Dipartimento interessati secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. In relazione al numero di corsi di studio e di classi di riferimento di cui al precedente comma 1, essi sono formati da un minimo di cinque a un massimo di nove docenti, uno dei quali ha funzione di Coordinatore. Il Coordinatore deve essere un professore di prima o di seconda fascia, nominato dal Consiglio di Dipartimento.

4. I Collegi didattici e i loro Coordinatori durano in carica tre anni accademici.

Art. 37.

Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti

1. Le Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti costituiscono un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento, del tutorato e del placement. Svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. Indi-

viduano indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti e li propongono al Nucleo di Valutazione. Formulano pareri sull'attivazione e soppressione di Corsi di studio.

2. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della Scuola interdipartimentale, e quattro studenti iscritti ai diversi Corsi di studio attivati da un Dipartimento o coordinati da una Scuola interdipartimentale, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento o la Giunta della Scuola Interdipartimentale nominano Presidente della Commissione uno dei docenti da loro designati.

3. La Commissione viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno.

Capo II

ALTRE STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 38.

Corsi e scuole di Dottorato

1. I Corsi sono istituiti e attivati su proposta dei Dipartimenti e con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire quindi, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.

2. I Corsi di dottorato possono essere gestiti all'interno dei Dipartimenti o delle Scuole di Dottorato, se attivate, anche a livello interateneo, nazionale e internazionale, o della Scuola Dottorale di Ateneo se attivata.

3. L'Università può istituire una Scuola Dottorale di Ateneo per il coordinamento delle attività dei Corsi di dottorato.

4. Per ogni altra norma volta a regolarne la struttura e il funzionamento, si fa riferimento all'apposito Regolamento dei Dottorati di ricerca di Ca' Foscari.

Art. 39.

Scuole di Ateneo

1. L'Università può istituire e attivare delle Scuole di Ateneo per il coordinamento di attività didattiche diverse da quelle dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale.

2. Le Scuole di Ateneo possono essere rivolte a coordinare i Corsi di dottorato di ricerca, Master Universitari, altre attività legate alla formazione permanente o i corsi estivi.

Art. 40.

Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite e attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, anche di altri atenei.

3. Sono organi delle Scuole di Specializzazione: *a)* il Consiglio della Scuola; *b)* il Direttore.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un Direttore, eletti dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento coinvolti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività didattiche della Scuola; dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 41.

Centri di Ricerca Interateneo

1. Centri di Ricerca Interateneo possono essere costituiti tra uno o più Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari Venezia con uno o più Dipartimenti di altre università per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti di durata pluriennale.

2. L'istituzione e l'attivazione dei Centri di Ricerca Interateneo, proposta dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

TITOLO IV

NORME COMUNI

Capo I

ORGANI COLLEGIALI

Art. 42.

Funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia richiesto dal presente Statuto o dalla legge un diverso quorum strutturale. Il Regolamento Generale di Ateneo determina gli organi collegiali per i quali, nel computo per determinare la maggioranza, non si tiene conto dei componenti che abbiano giustificato la loro assenza.

2. Le delibere degli organi collegiali sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto dallo Statuto o dal Regolamento Generale di Ateneo. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le delibere degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato di regola nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.

4. Il voto di un organo collegiale contrario a una proposta del suo Presidente non comporta le dimissioni dello stesso.

5. Il Segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e può essere coadiuvato da personale tecnico e amministrativo di livello adeguato.

Art. 43.

Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali

1. I docenti e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo Statuto restano in carica tre anni accademici.

2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo Statuto sono rinnovate ogni due anni accademici e il relativo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. I componenti designati o eletti negli organi collegiali di Ateneo e delle singole strutture possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.

4. I titolari di cariche e i membri degli organi collegiali continuano a rimanere in carica dopo la scadenza del proprio mandato, per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

5. Nel periodo di proroga gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Art. 44.

Decadenza e incompatibilità

1. L'assenza del titolare di una carica, salvo giustificato motivo, determina la decadenza dalla carica stessa, qualora si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi per gli organi monocratici e per tre sedute consecutive per gli organi collegiali.

2. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione.

3. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento, dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti e della Consulta dei Dottorandi;

c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di Specializzazione o di far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR;

f) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

5. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Dipartimento, nelle Giunte delle Scuole Interdipartimenti e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti dei Dipartimenti, è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

Art. 45.

Indennità di carica

1. I titolari di più cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse.

2. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

Capo II

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 46.

Tipi di Regolamento

1. Sono Regolamenti di Ateneo:

a) il Regolamento Generale di Ateneo;

b) il Regolamento Didattico di Ateneo;

c) il Regolamento dei Dottorati di ricerca;

d) il Regolamento dei Corsi di Master Universitario;

e) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti;

g) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

h) il Regolamento per la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi;

i) il Regolamento del Sistema delle Biblioteche di Ateneo;

j) il Regolamento per l'individuazione di criteri e modalità per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, orientamento e tutorato da parte di professori e ricercatori;

k) il Regolamento per l'individuazione di criteri e modalità per la determinazione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori ai quali sono affidati moduli o corsi;

l) il Regolamento per l'individuazione di modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari;

m) il Regolamento sull'incompatibilità della posizione di docente con l'esercizio del commercio e dell'industria; criteri e disciplina per la costituzione di spin-off e start-up universitari;

n) il Regolamento per la definizione di criteri e modalità per la valutazione dell'impegno dei docenti ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali;

o) il Regolamento per la previsione di compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati;

p) il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori;

q) il Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento degli assegni di ricerca;

r) il Regolamento per la disciplina delle procedure per l'attribuzione di contratti di insegnamento;

s) il Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche per la selezione di ricercatori a tempo determinato;

t) il Regolamento che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'Art.18 della Legge 240/2010;

u) il Regolamento per i visiting professor e i visiting researcher;

v) il Regolamento per i cultori della materia;

w) i Regolamenti di organizzazione delle strutture amministrative di Ateneo;

x) ogni altro Regolamento che disciplini materie di interesse dell'Università.

Art. 47.

Contenuto dei Regolamenti di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso e le modalità di elezione degli organi di governo e delle rappresentanze negli organi
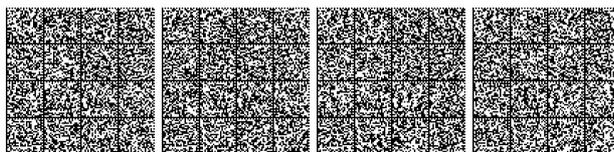
collegiali previsti dallo Statuto; è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. È deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Regolamento delle Scuole dei Dottorati di ricerca e il Regolamento dei corsi di Master Universitario sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresì l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università, quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti.

6. Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

7. Il Regolamento per la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

8. Il Regolamento del Sistema delle Biblioteche di Ateneo è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

9. Tutti gli altri Regolamenti di Ateneo in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

10. L'approvazione dei Regolamenti di cui alle lettere *j)*, *l)*, *q)* dell'Art. 46 del presente Statuto spetta al Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

11. L'approvazione dei Regolamenti di cui alle lettere *k)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *r)*, *s)*, *t)* dell'Art. 46 del presente Statuto spetta al Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

12. I Regolamenti di organizzazione delle strutture amministrative di Ateneo di cui alla lettera *w)* dell'Art. 46 sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

13. L'approvazione di ogni altro Regolamento spetta al Senato Accademico e/o al Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, a seconda degli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 48.

Formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo consiliare cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi.

2. I Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore e, salvo ragioni di urgenza, o di differimento, entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Art. 49.

Pareri - Scadenza termini

1. I pareri sui Regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla delibera definitiva.

Art. 50.

Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti

1. L'Università provvede a pubblicare lo Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito web e i Regolamenti nel proprio sito web.

Art. 51.

Modifiche dello Statuto

1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al Rettore o ad almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

3. La delibera di modifica dello Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 52.

Codice etico

1. Il Codice etico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2. È deliberato dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. L'accertamento di violazioni del codice etico, fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, porta all'irrogazione delle sanzioni previste nei successivi commi 4 e 5, nel rispetto del principio della gradualità.

4. Le sanzioni previste per i docenti, il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici, sono:

a) rimprovero scritto (nel caso di infrazione di minore rilievo);

b) blocco per un anno degli scatti o delle progressioni di carriera nel caso di infrazioni di maggior rilievo;

c) nel caso di recidiva di sanzioni irrogate di cui alla lettera *a)* si procede con quanto previsto alla lettera *b)*;

d) nel caso di recidiva di sanzioni irrogate di cui alla lettera *b)* si aggiunge alla sospensione per un anno degli scatti di carriera anche il divieto di ricoprire incarichi istituzionali per il quinquennio successivo.

5. Le sanzioni previste per gli studenti sono:

a) rimprovero scritto (nel caso di infrazione di minore rilievo)

b) la sospensione da tre mesi a un anno della carriera (nel caso di infrazioni di maggior rilievo o nel caso di recidiva).

6. Nel rispetto del principio del contraddittorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spetta al Senato Accademico, su proposta del Rettore.

7. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza de-

gli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex Art. 10 della Legge 240/2010.
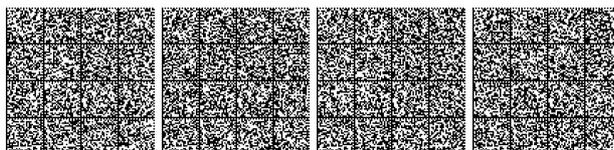
Art. 53.

Carta degli Impegni per la Sostenibilità

1. La Carta degli Impegni per la Sostenibilità definisce gli obiettivi volti a minimizzare l'impatto dell'Università sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le diseguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.

2. È deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 54.

Interpretazioni

1. Nello Statuto:

a) per professori, s'intendono i professori straordinari, ordinari ed associati e i professori a tempo determinato;

b) per docenti, s'intendono i professori straordinari, ordinari, associati e i professori a tempo determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato;

c) per ricercatori s'intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

d) per studenti, s'intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, di Dottorato di ricerca, di Master, Scuole estive, Scuole interateneo nell'Università Ca' Foscari Venezia;

e) con l'espressione "personale tecnico e amministrativo", s'intende tutto il personale dipendente non docente dell'Università, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, di ogni area funzionale e categoria, compresa quella dirigenziale;

f) con l'espressione "personale", s'intende il personale docente, il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici;

g) con l'espressione "CFU" si intendono i Crediti Formativi Universitari.

2. Nello Statuto, con l'espressione "è immediatamente rinnovabile per una sola volta", usata per le cariche triennali elettive o soggette a designazione, si intende che la durata della carica non può superare i sei anni su nove anni.

Art. 55.

Elezione dei nuovi Organi di governo dell'Ateneo

1. Il Senato Accademico, composto sulla base del nuovo Statuto, deve insediarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Consiglio di Amministrazione, composto sulla base del nuovo Statuto, deve insediarsi entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Senato Accademico.

Art. 56.

Proroghe e limiti al rinnovo dei mandati

1. I Presidi e i Consigli di Facoltà, nonché gli altri Organi statutari previsti dal vecchio Statuto e non previsti nel nuovo rimangono in carica fino a delibera di decadenza adottata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi di governo e, se stanno ricoprendo il secondo mandato consecutivo, non sono immediatamente rinnovabili.

3. I componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti dei due Organi, che saranno designati dai competenti Organi di governo di nuova composizione nella prima seduta utile e, se stanno ricoprendo il secondo mandato consecutivo, non sono immediatamente rinnovabili.

4. Il mandato del Rettore in carica all'entrata in vigore del presente Statuto è prorogato ai sensi del comma 9 dell'Art. 2, terzo periodo, della Legge n. 240/2010.

Art. 57.

Regolamenti

1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto nella *Gazzetta Ufficiale*, tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario i regolamenti vigenti si applicano in quanto compatibili

11A12141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Comunicazione del 17 agosto 2011 - Comunicazioni consuntive ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385

La disciplina dei controlli sull'emissione e offerta di strumenti finanziari, di cui all'art. 129 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «TUB»), è stata profondamente innovata dall'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. La novella ha abrogato ogni forma di vaglio preventivo sulle operazioni da parte della Banca d'Italia e mantenuto in capo ad essa la facoltà di richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

In relazione a tali innovazioni, sono state dichiarate non più applicabili le istruzioni di vigilanza per le banche (1) emanate ai sensi del previgente art. 129 TUB concernenti gli obblighi di comunicazione preventiva e i poteri di intervento della Banca d'Italia (2) è stato contestualmente precisato che in attesa dell'emanazione delle disposizioni attuative del nuovo art. 129 TUB, continuano ad applicarsi le previsioni di cui alla Sezione IV delle citate istruzioni di vigilanza per le banche in materia di segnalazioni consuntive alla Banca d'Italia.

(1) Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999. (ndr)

(2) Cfr. provvedimento del Governatore 16 gennaio 2007 in materia di "Emissione e offerta di strumenti finanziari".
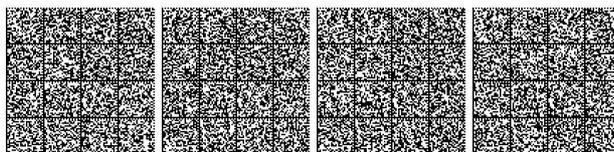
Alla luce dell'evoluzione dei mercati e della prassi applicativa, il vigente sistema di raccolta delle segnalazioni consuntive si è rivelato non più idoneo ad assicurare l'efficace perseguimento delle finalità di monitoraggio dell'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari di cui al vigente disposto dell'art. 129 TUB. Una consultazione pubblica, avviata nel maggio 2008 su una prima ipotesi di revisione dello schema segnaletico, aveva fatto emergere la necessità di condurre ulteriori approfondimenti finalizzati a realizzare il miglior perseguimento delle esigenze conoscitive, contenendo altresì gli oneri a carico dei soggetti segnalanti mediante un razionale utilizzo delle basi informative esistenti. In concomitanza con lo sviluppo delle riflessioni, con nota dell'11 dicembre 2009, inerente le linee di intervento sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza, la Banca d'Italia aveva preannunciato una revisione delle comunicazioni sull'emissione e l'offerta di strumenti finanziari, prospettando l'ipotesi di superare l'attuale sistema incentrato sull'invio di moduli cartacei (mod. 83 Vig.).

Premesso quanto sopra, con la presente comunicazione si preannuncia l'avvio, nel prossimo futuro, di una nuova consultazione su una diversa ipotesi normativa in attuazione dell'art. 129 TUB, incentrata sull'utilizzo dell'anagrafe titoli gestita dalla Banca d'Italia in qualità di agenzia nazionale di codifica degli strumenti finanziari, ed eventualmente sull'introduzione di ulteriori obblighi informativi, integrati nella predetta anagrafe titoli, in modo da unificare i diversi canali di richiesta di informazioni al mercato fin qui tenuti distinti.

In vista del prossimo avvio del nuovo regime attuativo dell'art. 129 TUB, si dispone inoltre la sospensione dell'obbligo, per gli intermediari e gli emittenti, dell'invio dei mod. 83 Vig. previsto nel Titolo IX, Capitolo 1, Sezione IV delle istruzioni di vigilanza per le banche sopra richiamate.

11A12147

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo V.S.G. S.n.c. - Verifiche e Servizi Generali, in Laterza.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 29 agosto 2011 il seguente organismo V.S.G. snc - Verifiche e servizi generali, viale Gramsci 7 - Laterza (Taranto):

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

11A12042

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra all'organismo Volta Ispezioni S.r.l., in Messina.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 29 agosto 2011 il seguente organismo Volta Ispezioni Srl, viale Europa 110 - Messina:

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

11A12043

Nomina del comitato di sorveglianza per M.I.T. Fiduciaria S.r.l. in l.c.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 5 agosto 2011, il Ministro dello sviluppo economico, ha nominato il Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «M.I.T. Fiduciaria s.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese 03546290960, composto dai signori:

prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940, con studio in Milano,via Fatebenefratelli, 15, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott. Enrico Nicolini, nato a Biella il 5 aprile 1939, con studio in Milano, via Visconti di Mondrone n. 38, in qualità di esperto, componente;

dott.ssa Fabiola Polverini, nata a Monterchi (Arezzo) il 30 luglio 1961, domiciliata in Città di Castello (Perugia), via Lorenzo Milani, 9, in qualità di esperta, componente.

11A12144

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del Prefetto Michele Penta a Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 2011, registrato dalla Corte dei conti il 21 luglio 2011, si è proceduto ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla conferma del Prefetto dott. Michele Penta, per un anno, a Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11A12142

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-217) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.